

Legge regionale 31 maggio 2002 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Disciplina organica dei lavori pubblici.

Art. 62

(Rendicontazione del finanziamento)

1. Con il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione. Ai fini della rendicontazione del finanziamento i soggetti beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione, la documentazione di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

(1)

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 13, comma 14, L. R. 12/2003